30 413

# P E R

Lo R. Dott. D. Giuſeppe della Porta Beneficiato di
S. Maria della Pietà di Averſa

# C O N

La magn. Tereſa Giuliano.

*COMMESSARIO*

*Il degniſſimo Giudice della G. C. Signor*
*D. Aniello Majone.*

29

NAPOLI

In Banca di Romero
*Scrivano Papadia.*

Digitized by Google

# J. M. J.

NElla controverſia, che dalla G. C. della Vicaria ſi dovrà decidere tra 'l Rev. Dott. D. Giuſeppe della Porta Compadrone, e Beneficiato inſieme del Beneficio ſotto il titolo di S. Maria della Pietà nella Città di Averſa, e la magn. Tereſa Giuliano Moglie del magn. Melchiorre Bartiromo, affinchè con chiarezza maggiore del Beneficiato ſuddetto la ragion ſi comprenda, prima di eſporſi le pruove già fatte per ordine dell' iſteſſa G. C. ſul poſſeſſo di eſigere li frutti del territorio conteſo, giova il premetterſi brieve racconto de' fatti, da' quali una tal controverſia riconoſce l'origine; ben ſicuri, che al rincontro di queſti qualunque pretendenza dell' Avverſaria ſul territorio ſuddetto, nommeno nel poſſeſſorio, che nel petitorio, abbiaſi a dileguare, e da ſeſteſſa ſenza nuovi piati a diſtruggere.

EGli è da ſaperſi adunque, come il Beneficio ſuddetto di S. Maria della Pietà fu iſtituito da Angiola Carente, col Padronato attivo, e paſſivo ſempremai riſervato a prò de' diſcendenti da Ottavio della Porta di Averſa, col peſo perpetuo di celebrarſi una meſſa in ciaſcuna ſettimana, e l' anniverſario nella Ven. Chieſa di S. Maria della Pietà nel Borgo di Savignano della ſuddetta Città di Averſa, come raccoglieſi dalle Bulle ſpedite per la Veſcovil Curia Dioceſana *fol.92.*

Ritrovavaſi fin dall' anno 1717. ammeſſo a tal Beneficio, o ſia Cappellania il Rever. Canonico D. Gio:Battiſta Bartiromo, come chiamato dalla Fondatrice, per la mancanza de' Preti allora nella Famiglia della Porta. Furono nell' anno 1720. reſtituiti al Beneficio ducati 400., che doveanſi, giuſta la legge dell' iſtituzione, impiegare In compera. Pensò il Beneficiato D. Gio: Battiſta immediatamente al proprio, e non già al profitto del Beneficio, come dovea; imperochè aſſieme col magn. Melchiorre ſuo fratello con iſtrumento del dì 11. Maggio 1720. ſi pigliò a cenſo dal Beneficio tali ducati 400. per cui ne ferono *inſolidum* a pro del Beneficio vendita dl annui ducati 16. *ut fol. 83. litt. A.* vale a dire coll' annoalità ſenza veruno aſsegnamento alla ragione del quattro per cento; quando in quel tempo in Averſa, e per tutto il Regno correva al ſette, ed almeno al ſei per cento.

In vigore di queſto iſtrumento cenſuale rimaſero certamente fin da quel giorno al Beneficio ſuddetto con eſpreſsa ipoteca obbligati tutti li beni, che dalli fratelli di Bartiromo poſsedevanſi.

Nell' anno 1739. ſurſe in mente alli debitori di Bartiromo di eſimerſi dal peſo degli annui ducati 16. con ricomperare dal Beneficio queſto annuo cenſo, ſenzacchè al medeſimo reſtituiſsero, ſe non ſe nella ſola appa-

renza, li ducati 400.; ma con asſegnarne per tal ſumma una porzione di moggi due di un loro territorio, la di cui rendita, eſsendo molto inferiore dell'annoalità ſuddetta di ducati 16., che venivaſi ad eſtinguere, per potervi meglio riuſcire, ecco il modo, che non ſenza colluſione fu da Coſtoro a danni del Beneficio praticato.

Nel dì 2. Settembre di quell'anno vendettero a Tomaſo Colella un territorio; e fra 'l prezzo di queſto reſtituirono al Beneficio, cioè all' iſteſso Venditore, e Beneficiato D. Gio: Battiſta Bartiromo li ducati 400. in ſoddisfazion del capitale con eſſi di Bartiromo impiegato fin dall' anno 1720., come dall' iſtrumento *cit. fol.* 83. e dalla partita del Banco del dì 16. di quel meſe *fol.* 150.

Doveanſi tali ducati 400. nuovamente impiegare in compera; perciò volendo gl' iſteſſi fratelli di Bartiromo vendere per conſimil prezzo al Beneficio moggi due di un loro territorio di moggi ſei, e mezzo *in circa*, ſito nelle pertinenze di Caſaluce di Averſa, nello luogo chiamato: *la ſi maria, e le chiuppetelle*: e non potendo il Canonico D. Gio: Battiſta come beneficiato fare nel tempo ſteſso le veci di vendente, e di compratore, a ſuo ricorſo fu dalla Veſcovil Curia Diocesana nel dì 11. Settembre detto deſtinata la perſona del Rever. D. Giuſeppe Abbate, ad intervenire a nome del Beneficio nell' iſtrumento di vendita del deſcritto territorio, che ſi diſse dagli Eſperti ſtimato nel valore di ducati 400. *ut fol.* 90.

Indi a dì 12. dello ſteſso meſe ſeguì la vendita di una tal porzione di territorio, fatta dalli nominati Fratelli di Bartiromo *inſolidum* per franca, e libera al Beneficio di S. Maria della Pietà, e per eſso al deputato D. Giuſeppe Abbate, per l' accennato prezzo di ducati 400., che furono alli Venditori pagati coll' iſteſso loro denaro, che reſtituito aveano per la ricompera già detta, e coll' iſteſsa poliſa a loro regirata; de' quali ducati 300. ne furono vincolati per eſtinguerſene debiti del magn. Melchiorre Bartiromo, e gl' altri cento rimaſero in beneficio de' Venditori, che ſi obbligarono *inſolidum* all' evizione *in ampliſſima forma*, come il tutto riſcontraſi dall' iſtromento *a fol.* 80. *ad* 91., e dalla partita del Banco a *fol.* 150. *ad* 162.

In tal modo adunque dal Beneficio ſi acquiſtò il dominio, e 'l poſseſso di queſta porzione di territorio colli ducati 400. di capitale, che fin dal 1720. reſtituitoli, eranſi colli fratelli di Bartiromo ad annuo cenſo impiegati. E dall' anno 1739. fin all' anno 1752. che ſopraviſse il Beneficiato D. Gio: Battiſta, fu da coſtui un tal territorio legittimamente, e ſenza veruna controverſia, ſempremai poſseduto.

Ed eſsendo accaduta la vacanza del Beneficio ſuddetto per la morte di D. Gio: Battiſta, che avvenne a dì 26. Dicembre 1752., fu in quello nominato, e preſentato il Rev. Dott. D. Giuſeppe della Porta dalli dilui Fratelli, e Cugini, diſcendenti dal ſuddetto Ottavio della Porta, e Compadroni del Beneficio; e nel dì 29. Gennaro 1753. ne furono dalla Veſcovil Curia Dioceſana, *ſervatis ſervandis*, ſpedite le Bulle in perſona di D. Giuſeppe, il quale nel dì 10. del ſeguente Febbrajo ne ottenne giuridicamente il poſſeſſo, *ut fol.* 92.

Quindi da quel giorno in avanti D. Giuſeppe della Porta, come ſucceſſore Beneficiato, e Cappellano, ſubbentrò nel pacifico, e legittimo poſſeſſo del territorio ſuddetto. E non ſolo, che fin da quel tempo

adem-

adempì alla prescritta celebrazion delle messe, ed anniversarj correnti; ma benanche di quelli attrassati dal suo predecessor Bartiromo, *ut a fol.192. ad 194.*

CONsiderevoli furono senza dubbio li pregiudizj al Beneficio suddetto cagionati dalli fratelli di Bartiromo, tra per l' impiego de' ducati 400. con essoloro fatto fin dal 1720. coll' annoalità sì tenue del quattro per cento; e per la collusione praticata nella ricompera, e nella nuova compera, in cui con strano modo sostennero le parti di venditori, e di comperatori insieme; e per la lesione occorsa nel prezzo del territorio, che al Beneficio fu assegnato per ducati 200. il moggio; ladove nel 1753. ad istanza dell' Avversaria fu estimato per ducati 175. il moggio, *ut fol.* 37. Ed altresì per non essersi dal D. Gio: Battista adempito all' obbligo della celebrazion delle messe, e degli Anniversarj.

E pure, di tuttociò non contenti, dopo essersi il Beneficio suddetto per lo decorso di anni XXXV. goduto da D. Gio: Battista Bartiromo, che visse sempre unito colli magn. Melchiorre Bartiromo, e Teresa Giuliano dilui fratello, e cognata; egli appena morto, surse in mente a costoro di spogliare il Beneficio eziandio del descritto territorio, di cui più non potevano godere i frutti; e ciò con modo troppo indiretto, e strano, e con manifesta collusione fra di essi Conjugi.

Imperocchè nell' anno 1753. a dì 21. Agosto ricorse la detta magn. Teresa alla G. C. della Vicaria: ed esponendo, che le sue doti erano nella summa di ducati 2000., e che il di lei Marito Melchiorre *vergebat ad inopiam*, domandò l' assicurazione, nommeno per le doti, che per l' antefato. Ed essendosi sull' esposto impartito il termine sommario, notificato il Marito, che niente replicò: ed alcuni testimonj a suo piacere esaminati, nel dì primo Settembre di quell' anno con decreto della G. C., senza essere però intesi, nè li Creditori di suo Marito, nè gli altri Interessati, si ordinò, che assicurata rimanesse per le suddette doti, ed antefato, *quoad virum tantum*, sopra de' beni descritti in una nota, *præstita tamen cautione* di esibirli ad ogn' ordine della G. C. *ut fol.* 24.

Quì giova il sapersi, per meglio comprendersi la collusione, che la mag. Teresa nella sua prima istanza *fol.* 1. *a ter. signo manus* espose, che suo Marito era fatuo: e nel *fol.* 17. produsse fede nel Medico, che fin da più anni era stupido, e niente ricordavasi. Indi nel *fol.* 43. produsse fede d' istrumento, con cui nel dì 6. Settembre dell' istesso anno 1753. dal medesimo suo Marito erasi emancipato il magn. Carlo Bartiromo dilui figliuolo, affinchè obbligar si potesse all' esibizione de' beni a tenor del decreto,

Conviene adunque il conchiudersi, che o la fatuità del Marito era vera: e dovrà riputarsi falso l' istrumento dall' istessa Moglie prodotto: falsa l' emancipazione, che giammai far si poteva da un mentecatto: ed affatto invalidi, ed insussistenti gl' atti tutti dell' assicurazione, come fatti con un fatuo; o questi non era tale, e certamente dalla Moglie fu esposto alla G. C. il falso, e prodotta insieme una fede falsa, estorta dal Medico per conseguire l' intento.

In oltre il Medico nella citata sua fede attestò, che Melchior Bartiromo, per tocco di apoplesia stava confinato in letto nella Città di Aversa fin da



Digitized by Google

molti anni; all'incontro in quel tempo stesso si fan comparire a costui di persona notificati 'n Napoli, e non già colle provvisioni 'n Aversa, il primo decreto della G. C., l'atto della *facultas*, e l'*asportet acta*, *ut fol.* 2. *a ter.* 22. & 23. Adunque se il Medico disse il vero: false furono le notificazioni; e se queste vogliansi riputar vere: il falso si depose dal Medico; ed in ogni caso la magn. Teresa Giuliano per mezzo di atti falsi proocurò di ottenere l'assicurazione, che oggi cotanto esaggera.

Non vi mancarono in tal giudizio neppure delle nullità patenti; conciosiecchè il decreto *per M.C.* del dì primo Settembre 1753. in cui a pro della Moglie l'assicurazion si decise, vedesi da un solo Giudice sottoscritto, e senza intimazione alcuna. Siccome neppure notificato apparisce l'altro decreto de' 3. Settembre detto, con cui si ordinò l'apprezzo de' beni, non ostante che nell'istesso decreto prescritto fusse: *in omnibus audito mag. Melchiorre Bartiromo ejus viro ut fol.* 26.

La Moglie istessa confessa, e sostiene, che suo Marito era fatuo: ne produce benanche l'attestato del Medico, ed indi lo fece deponere da' Testimonj; e pure dalla G. C. ordinavasi, che questi, ancorchè matto, fusse inteso *in omnibus*; e non più tosto il Curatore, che prima di ogn'altro darseli dovea. Come ciò avvenisse non sa comprendersi.

Egli è vero bensì, che il Melchiorre soltanto era fatuo, quanto a sua Moglie piaceva, ed al suo mal concepito disegno giovar potesse; imperocchè nel dì 5. Settembre di quell'anno a Costei piacque di averlo nel retto sentimento; se si vuole, che avendo inteso leggersi dallo Scrivano le provvisioni, e la commessa per l'apprezzo de' suoi beni, rispose, che non impediva, anzi prestava il suo consenso, che vi si dasse l'essecuzion dovuta; ed indi a poco replicò di non avere Perito alcuno per sospetto, *ut fol.* 27. *a ter.*, & 28. *a ter.* E gli atti susseguenti si fan comparire altresì notificati all'istesso, *ut a fol.* 29. *a ter. ad* 40.

Fa duopo ancora il sapersi, che li tre Testimonj esaminati ad istanza della Moglie, sebbene uniformi deposero, che dal tocco di apoplessia rimasto fusse il dilei Marito stupido; così non ebbero lo spirito di attestare con falsità maggiore, che fusse povero: o che dal peso di molti debiti oppresso egli venisse; ma soltanto dissero, che la robba da lui posseduta bastava appena a mantener sua famiglia col proprio decoro, *fol.* 20. & 21.

Con queste mendicate, ed inefficaci pruove, e dopo di tanti atti con evidenti nullità, e con collusione uguale repentinamente formati, ognuno crederebbe affatto esclusa la magn. Teresa dall'assicurazion pretesa. E pure dopo del primo decreto seguì l'altro del dì 12. Settembre istesso, ordinante, che non fusse costei molestata nel possesso de' beni 'n quello descritti, *ut fol.* 47.

Quantunque prodotta si fusse soltanto la copia de' capitoli matrimoniali, *ut a fol.* 4. *ad* 10., pure nel decreto di assicurazione si citarono li capitoli, e l'istromento dotale, *cit. fol.* 24. E per non cagionar tedio si tralascia di far parola dell'apprezzo; bastando il dirsi, che il tutto seguì a piacere, ed arbitrio dell'Avversaria, che faceva, non con altri, ma con sestessa la lite, per giugnere al premeditato disegno di togliere al Beneficio il territorio.

Questo, ed altro inquanto all'ordine, ed alla giustizia nel male intrapreso giudizio di assicurazione, avvenuto si legge. Ma vi fu di peggio riguardo alla quantità delle doti. Imperochè sebbene nell'istru-

men-

mento de' capitoli asserite si fussero nella somma di duc. 2000. nulladimanco apertamente dall' istessa scrittura raccogliesi, che moltomeno furono l'effettive doti; tra per l' assegnamento di un territorio di moggi quattro per lo prezzo fra di loro convenuto di duc. 1000., e per lo di più, che molto prima di solennizarsi 'l matrimonio si disse pagato dal Padre dotante in denaro libero, e senza veruna cautela.

Rispetto però alla summa di duc. *600.*, che anticipatamente confessarono i fratelli di Bartiromo avere ricevuti, non ammette dubbio, che fu *ad pompam*; giacchè si dissero donati da Stefano Giuliano, nongià a Teresa sua figlia; ma bensì a Melchiorre Bartiromo di lei futuro Marito; e fu espressamente convenuto, che per tali duc. *600.* non fussero li Bartiromi tenuti a restituzione alcuna, nè all' istesso dotante, nè alla di lui figlia, *ut fol. 4. a t.* E l' antefato fu costituito *pro tertia parte dotium*, *quoad usumfructum tantum*; ma immediatamente si soggiunse: per le suddette doti di duc. 1400. *ut fol. 6. a t.*

INtanto col decreto di afficurazione, nel descritto modo interposto, pretendeva la magn. Teresa intrudersi esecutivamente nel possesso del territorio venduto, come il dicemmo, fin dall' anno 1739. al Beneficio di S. Maria della Pietà; ma vi si oppose il R. D. Giuseppe della Porta attoal Beneficiato, da cui legittimamente possedevasi; onde le riuscì vano il disegno.

E perchè il Beneficiato suddetto, alla voce confusamente colà precorsa dell' afficurazion pretesa, erasi a maggior cautela indrizzato nella Regia Corte della Bagliva di Aversa contro del Melchiorre, ad oggettocche lo rendesse immune da qualunque molestia, che forse col vano pretesto di afficurazione sul possesso del territorio comperato, dalla di lui Moglie ricever mai potesse; ivi questa presso a poco comparve, pretendendo il possesso del territorio suddetto, nel tempo stesso, che confessò in questa sua prima istanza, essersi dal colono di quello Niccolò Ciaramella soddisfatto l' estaglio dell' anno 1753. al Beneficiato D. Giuseppe della Porta, *ut fol. 94. a t.*

Egli è considerevole però, che questa istanza di Teresa Giuliano, colla monizione di quella Regia Corte, in vece di farsi notificare al Beneficiato della Porta, ed al Conduttore del territorio, come senzameno conveniva; vedesi con modo strano intimata al Proccuratore dell' istessa Teresa, ed al di lei Marito; con essersene dal serviente lasciata copia nelle mani della medesima, *ut fol. 95. a t. & 96.* E frattanto precedente decreto della suddetta Regia Corte il Conduttore si obbligò *pænes acta* di corrispondere l' estaglio al R. Beneficiato, *ut fol. 104. & 105.*

Pur troppo all' Avversaria la verità de' fatti era nota; se con altra sua istanza in quella Corte prodotta confessò, che il territorio era posseduto dal Beneficiato; e soggiunse, che non poteva un tal possesso reggere, per esserne falsa, ed invalida la vendita; onde ogn' atto susseguente dovea riputarsi non sussistente, ed inutile, *ut fol. 111. sign. man.*

Contuttocciò essendosi dall' istessa Regia Corte nel dì primo Marzo 1755. ordinato, che il R. Beneficiato mantenuto fusse nel possesso

del

Digitized by Google

del territorio suddetto, in cui legittimamente trovavasi; impartendo alla pretendenza di Giuliano il termine ordinario, che appena le competeva, *ut fol.* 140., questa se ne richiamò alla G. C., dove trasmessi gli atti, siccome troppo chiara, ed incontrovertibile si era la ragione del Beneficiato; così per sua parte si prestò il consenso, che in tal causa procedesse la G. C. *ut fol.* . .

E nel contradittorio seguito a dì 21. Agosto 1755. s' impartì sul possessorio il termine sommario; e che frattanto il Conduttore depositato avesse l'estaglio, colla clausola *citra præjudicium jurium Partium, ut fol.* 149.

Colle deposizioni uniformi de' Testimonj esaminati ad istanza del Beneficiato della Porta si è con somma chiarezza provato, che fin da quando se ne morì 'l Beneficiato D. Gio: Battista Bartiromo siasi 'l territorio suddetto posseduto dal R. D. Giuseppe della Porta, come succeduto nel Beneficio, e nel modo istesso, che dal di lui Predecessore erasi posseduto, come sopra del V. articolo *fol.* 203. 204., *&* 205. *a ter.*, e sopra del IX. X., ed XI. articolo, *ut fol.* 195. 197. 198. 199. *a ter.* 200. 202. 203. *a ter.* 204. *a ter. &* 206.

Permodocchè con tali concordi deposizioni pienamente costa il dominio, il possesso, e la percezion de' frutti, o sia l' esazion dell' estaglio, goduti dal Beneficiato della Porta; giacchè sopra del IX. articolo depongono gli Affittuarj, e Coloni di tal territorio, cioè la vedova Anna dello Jacono, Antonio, e Nicolò Ciaramella di lei figli, che nella raccolta dell'anno 1753. essendosi da loro, secondo il solito, portato per l'estaglio di questo territorio tomoli dieci di grano nella Casa del fu Beneficiato Bartiromo, il quale nel cader di Dicembre 1752. era passato a miglior vita, loro disse la magn. Teresa Giuliano di costui cognata, che l'estaglio suddetto spettava, e doveasi al R. D. Giuseppe della Porta, come attoal Beneficiato; onde a costui portato avessero il grano, siccome già eseguirono, *ut fol.* 203. *a ter.* 204. *a ter. &* 206. *signo manus*.

E che l'estaglio per l' annata maturata in Agosto 1754. si fusse altresì corrisposto, e pagato all'istesso Beneficiato della Porta, trovasi concordemente provato colle deposizioni sopra del X. Articolo *fol.* 195. *a ter.* 198. *&* 206.

Inoltre sopra dell' XI. articolo, si è deposto, che nel mese di Gennajo 1755. il Beneficiato della Porta con un pubblico Agrimensore si portò a far misurare il territorio suddetto, ad oggetto di assicurarsi se era della capacità di moggi due; e che in quello essercitando atti dominicali vi fece piantare alcuni pioppi mancanti, *ut fol.* 196. 199. 200. & 206. *a ter.*

E quantunque la mag. Teresa impegnata si fusse a provare il contrario nella dilei esame, che sortì giorni XV. dopo essersi pubblicata l' esame del Beneficiato; pure di tali mendicate pruove nessuna ragione può mai tenersi; conciosiacchè sebbene a sua istanza citati si fussero dieci Testimonj, *ut fol.* 120.; sei solamente ne furono poi esaminati, e fra questi li sopradetti Anna dello Jacono, Nicola, ed Antonio Ciaramella; non ostante che prima esaminati si fussero ad istanza del Beneficiato, il quale di ciò quando fu citato *ad v. j. T. formiter* se ne protestò, *ut fol.* 171.

Non

Non ammette dubbio, che questi tre Testimonj tenevano da molto tempo in affitto il rimanente territorio di maggior quantità delli Bartiromi, se chiaramente si legge nel terzo de' suoi articoli *fol.* 122. e perciò quanto immuni di ripulsa per le deposizioni vere fatte ad istanza del Beneficiato; altrettanto sospetti per ciò che poi deposero a pro dell' Avversaria. Anzi dall' istesse loro deposizioni apertamente comprendesi, che dove prima sugli articoli del Beneficiato avean deposto il vero; così poi sopra quelli dell' Avversaria, stimolati dall'altrui prepotenza, deposero il falzo; e fra l' altro incorsero in quelle varietà, che mai evitar si possono da chi mentisce, e da chi parla per suggestione altrui; se nel V. articolo dicono, che la Giuliano posseduto avea il territorio di moggi *cinque* nello luogo detto *la simaria*; ed indi sul IX. depongono essere questo stesso territorio di moggi *sei*, *ut fol.*174. *& a ter.*

Affinchè però dileguato resti l'equivoco, che dalle difformi deposizioni forse nascer potrebbe; convien sapersi, che il fu Beneficiato D. Gio: Battista Bartiromo fin quando morì sempremai visse *sub unico tecto*, *& unico victu* con Melchiorre Bartiromo suo fratello, e colla mag. Teresa Giuliano sua cognata, siccome sopra del IV. articolo si è deposto da' Testimonj uniformi *fol.* 201. 203. 204. *&* 205. Ed è altresì certissimo, che oltre della porzione di moggi due di territorio nello luogo detto *la simaria*, *e le chiupperelle*, che fu venduta al Beneficio suddetto, il rimanente territorio di duplicata grandezza restò nel dominio, e possesso de' fratelli di Bartiromo, come nell' istesso istrumento di vendita a chiare note si legge.

Quindi non cade in dubbio, che fintanto visse il Beneficiato D. Gio: Battista Bartiromo, questo territorio, tanto per la porzione venduta al Beneficio, quanto per quella rimasta alli fratelli di Bartiromo, fu da Costoro interamente posseduto. Ma subito seguita la morte del Beneficiato D. Gio: Battista, la porzione di moggi due del Beneficio passò nel dominio, e possesso del successor Beneficiato D. Giuseppe della Porta.

Verità si è questa, che non ostante l' indiscreto impegno dell' Avversaria, non si è potuta occultare; ladove non solo si è deposta dalli suoi Testimonj; ma si è benanche da lei stessa confessata; imperochè sul VII. de' suoi articoli *fol.*177. *a ter. sig. man.* si legge deposto, che nell' anno 1753. per volontà, e consenso dell' istessa magn. Teresa eransi al R. Beneficiato della Porta consignati da' Coloni li tomoli dieci di grano per l' estaglio del suddetto territorio del Beneficio; locchè concorda con quanto deposto aveano i Testimonj esaminati ad istanza del medesimo della Porta.

E la stessa magn. Teresa lo confessò chiaramente in due sue istanze, che produsse nella suddetta Regia Corte della Bagliva, nella prima delle quali disse, che dal Colono erasi corrisposto al Beneficiato della Porta l' estaglio dell' anno 1753. *ut cit. fol.*94. *a ter. sig. man.* E nella seconda confessò il possesso di questo Beneficiato, anche per ordine del Giudice, *cit. fol.*111. *sig. manus.* Disse benvero in questa sua seconda istanza, che inutile riputar doveasi un tal possesso, per essere falzo l' istrumento della vendita; intanto a noi giova la sua veridica confessione; e punto non ci offende ciò, che a caso si asserisce

della

della falsità della vendita, in cui tutte le sollennità necessarie, e l' autorità del Giudice v'intervennero.

E Quì cade a proposito il sapersi, che nell'anno 1744., pervenuto a notizia de' magn. D. Carlo, e D. Domenicantonio, e del suddetto R. D. Giuseppe della Porta, compadroni del detto Beneficio, l'impiego de' duc. 400. fatto colla compera del descritto territorio dal Beneficiato D. Gio: Battista Bartiromo: e credendovi collusione nel prezzo, o difetto nelle cautele, ne introdussero il giudizio contro del Bartiromo nella Vescovil Curia diocesana di Aversa.

Ivi comparve il D. Gio: Battista, e con sua lunga istanza s'impegnò a dimostrare, che la compera seguita fusse per lo prezzo giusto, e con tutte le necessarie cautele; e lo replicò negl'articoli da esso lui a tal uopo formati, ne' quali fra l' altro confessò, che fralle doti di sua Cognata vi erano duc. 600. donati, come promessi *ad pompam*: che questa stava ben cautelata sopra gl' effetti del di lei Marito, cioè Casa palaziata, ed altri territorj: E quel che più importa, che nella vendita fatta a prò del Beneficio eravi preceduta la rinunzia dell'ipoteca della stessa di lui Cognata, precedente il Regio assenso:. E che il prezzo impiegato si era in estinzione di debiti anteriori, *ut a fol.* 208. *ad* 211.

Si rese strepitosa questa pendenza nella Vescovil Curia di Aversa, fin' al segno, che D. Gio: Battista Bartiromo credendosi offeso da' Compadroni col di loro ricorso troppo risentito, ed in cui pregiudicato credeva il suo decoro, ne domandò ivi giustizia, come leggesi nella citata sua istanza. Conviene adunque il confessarsi, che la mag. Teresa Giuliano, la quale stava *sub unico tecto*, *&* *unico victu* con il Canonico D. Gio: Battista suo cognato, fusse di tuttocciò senzameno intesa; ma non pertanto se ne risentì, perchè ben sapeva di non assisterle ragione alcuna.

BAstarebbe in vero tuttocciò per convincere l'Avversaria della sua pertinacia nella lite, che senza veruna ragione (a non dire ingiustamente, e con aperta iniquità), sostiene contro del Beneficio di S. Maria della Pietà: e per dimostrarsi nel tempo stesso pienamente adempito per parte del R. Beneficiato a quanto circa il possesso, e percezion de' frutti fu dalla G. C. ordinato.

Ma perchè nel decidersi le cause del possessorio, sempremai si costuma, specialmente ne' gran Tribunali, di aversi presente anche la giustizia del petitorio, ad oggetto di non doversi poi rivocare in questo ciò, che siasi prima ordinato: ed affinchè la ragione del nostro Cliente, quantunque troppo chiara, nommeno per lo giusto titolo, che per lo legittimo possesso, nel solo possessorio non si restringa; giova il ripetere, che il Beneficio di S. Maria della Pietà fin dall'anno 1720. acquistò, come il dicemmo, la ragione, e l'ipoteca, nommeno sopra della porzione di questi due moggi di territorio, che sopra tutti gl' altri effetti del R. D. Gio: Battista, e di Melchiorre Bartiromo, li quali fin dal dì 11. Maggio di quell' anno vi costituirono *insolidum* il censo di ann. duc. 16. a prò del Beneficio, per lo capitale di duc. 400., *cit. fol.* 83. *litt. A.*

Or se questo territorio istesso fu poi dalli medesimi fratelli di Bartiromo